

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

XLIII.

**SEDUTA DI VENERDÌ 5 AGOSTO 1960**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	375
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Attribuzione di posti di insegnante elementare ai vincitori del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958, n. 2580-69. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2214) (1) . . . . .	375
PRESIDENTE . . . . .	375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
RAMPA, <i>Relatore</i> 376, 380, 382, 385, 388, 389	
RUSSO SALVATORE . . . . .	376, 379, 387
GRASSO NICOLÒSI ANNA . . . . .	376, 377, 382, 385, 386
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	377, 379, 380, 383, 385, 386
SCIORILLI BORRELLI . . . . .	378, 380
CERRETI ALFONSO . . . . .	378, 383, 384
CODIGNOLA . . . . .	378, 379, 380, 383, 384, 385, 387, 388, 389
SAVIO EMANUELA . . . . .	379, 380, 382
BUZZI . . . . .	379, 380, 387, 389
PITZALIS . . . . .	380, 381, 384, 385
CAIAZZA . . . . .	380, 381, 384, 387
BADINI CONFALONIERI . . . . .	382, 387, 388, 389
ALICATA . . . . .	382
DE LAURO MATERA ANNA . . . . .	382
REALE GIUSEPPE . . . . .	384, 385

(1) Il titolo del disegno di legge è stato modificato in: Attribuzione di posti di insegnante elementare ai vincitori del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958, n. 2580-69, e di precedenti concorsi.

	PAG.
LIMONI . . . . .	384, 386
LEONE RAFFAELE . . . . .	384, 386, 387, 389
NICOSIA . . . . .	386, 389
BALDELLI . . . . .	387
FRANCESCHINI . . . . .	388, 389
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	391

**La seduta comincia alle 9,20.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Liberatore sostituisce per la seduta odierna il deputato Natta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
**Attribuzione di posti di insegnante elementare ai vincitori del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958, n. 2580-69 (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2214).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attribuzione di posti di insegnante ele-

mentare ai vincitori del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958, n. 2580-69 » (2114). Prego l'onorevole Rampa, che ha già svolto la relazione nella seduta del 15 luglio, di voler fare il punto della situazione.

**RAMPA, Relatore.** L'iniziativa di una preventiva consultazione, allo scopo di trovare un punto di accordo, di convergenza, sugli argomenti ancora non superati, ha dato frutti positivi e ritengo che i risultati potranno vedersi nel momento stesso in cui la Commissione passerà alla discussione degli articoli. Sarà però utile, per meglio chiarire, la situazione, una brevissima indicazione dei punti di convergenza sui quali è stato raggiunto l'accordo: rendere più efficiente l'amministrazione della scuola elementare ed il suo funzionamento, attraverso la limitazione del fenomeno dei fuori ruolo e l'assegnazione dei posti di ruolo agli idonei di precedenti concorsi, agli insegnanti cioè che hanno superato favorevolmente uno o più concorsi; andare incontro al personale insegnante femminile, data l'attuale sproporzione esistente fra i candidati e le candidate dei precedenti concorsi in ordine al numero dei posti a disposizione.

Il testo governativo è stato modificato dalla competente Commissione del Senato sia inserendo quei concorsi che originariamente non erano previsti, sia aumentando il numero dei posti. In origine, infatti, si correva il rischio di limitare la possibilità degli insegnanti fuori ruolo di adire ai concorsi e di entrare di conseguenza nei ruoli. Tenendo presenti questi tre punti, si è giunti ad una proposta di emendamento che si può così riassumere: si mantiene la struttura della legge così come è, ma si pone una limitazione alla sua estensione: cioè si propone un emendamento che limita al 60 per cento i posti messi a disposizione di questa legge, rimanendo pertanto il 40 per cento dei posti a disposizione dei futuri concorsi.

A parte ancora un ulteriore piccolo emendamento all'articolo 1, di puro carattere formale, si propone un articolo 2-bis. Si era osservato che non tutti gli idonei avrebbero potuto partecipare ai benefici del nuovo disposto, e particolarmente coloro che avevano partecipato al concorso del 1954. Si è provveduto, allora, ad accantonare una percentuale del venti per cento dei posti per un concorso speciale, per titoli ed esami, riservato a tutti gli idonei in genere, venendo incontro così a quegli idonei che non troverebbero sistemazione attraverso la formulazione attuale del disegno di legge.

C'è, poi, il grosso problema presentato dall'articolo 2. Cosa si intendeva modificare? La sperequazione prima accennata, cioè il rapporto fra il numero dei candidati ed i posti a disposizione nei confronti delle candidate.

Su questo articolo, l'accordo non è stato ancora raggiunto: si potrebbe, però, anche in questo caso, trovare un punto di convergenza, tenendo presente quanto già ebbi a dire in sede di discussione generale: riservare alle maestre idonee un certo numero di posti.

Questi i punti di convergenza sui quali è stato possibile raggiungere un preventivo accordo; per i punti di disaccordo che ancora esistono, ritengo non sarà difficile ai colleghi che hanno avuto il mandato di trovare la soluzione più adatta, di adempiere felicemente l'incarico avuto.

**RUSSO SALVATORE.** Vorrei sapere se questa legge si applicherà anche alla Sicilia.

**PRESIDENTE.** Qualora non sia specificato espressamente il contrario, si intende che ogni legge vale per tutte le regioni. È un principio generale.

**RUSSO SALVATORE.** Faccio presente che in questo caso abbiamo in Sicilia una situazione del tutto speciale. Vi è stata una sentenza della Corte Costituzionale che praticamente ha annullato tutti i concorsi fatti dalla Regione siciliana. Quindi, se questa legge è valida anche per la Sicilia, avremo lì una situazione strana, per cui gli idonei verrebbero messi in ruolo, mentre ancora i vincitori di concorso sono fuori.

**PRESIDENTE.** Onorevole Russo, indubbiamente è un problema molto importante e delicato quello sollevato dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato la nullità di alcuni concorsi. Non è però un problema, in rapporto con questa legge che ha dei limiti ben definiti. I concorsi possono essere ritenuti validi o annullati, e si può rimediare alle eventuali dichiarazioni di nullità in via amministrativa, o in altri modi. E ci è stato comunicato che il Ministero sta studiando il problema. Ma la legge che stiamo esaminando, ripeto, non ha nessun rapporto con quell'annullamento.

**RUSSO SALVATORE.** Ma in definitiva gli idonei di tutti questi concorsi svolti in Sicilia beneficieranno di questa legge?

**PRESIDENTE.** Evidentemente no.

**GRASSO NICOLOSI ANNA.** Anche l'onorevole Sottosegretario ieri nel comunicarci il numero dei posti di ruolo dei maestri elementari diceva che in più bisogna calcolare i posti della Sicilia.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Infatti questi posti sono ancora *sub judice*.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Per la potestà legislativa primaria la Sicilia fa le sue leggi e i suoi concorsi. La sentenza della Corte Costituzionale però, a seguito di impugnazione, ha annullato questi concorsi, motivando la sua decisione con il fatto che, non essendovi le norme di attuazione e non essendo ancora definite le competenze rispettive dello Stato e della Regione, ed inoltre essendo i maestri elementari di fatto dipendenti dello Stato perché da questo sono pagati, la regione siciliana non ha diritto a bandire suoi concorsi fin quando non vi saranno le norme di attuazione (e sono passati già tredici anni in attesa della loro emanazione!).

Nel caso che ci interessa, io credo che si potrebbe aggiungere un articolo in cui si affermi questo: « Le norme della presente legge, recepite dal Parlamento siciliano secondo i poteri conferiti dallo statuto speciale della Regione, hanno valore per la Sicilia dopo essere state recepite dalla Regione stessa secondo i poteri conferiti dallo statuto speciale ». In tal caso non si avrebbe neanche la preoccupazione del collega Russo per cui con questa legge verrebbero sistemati gli idonei e non i vincitori. Per i vincitori sono certa che una norma amministrativa per regolarizzare la loro posizione si troverà. Ma non so come si potrebbero estendere alla Sicilia i benefici concessi agli idonei senza l'inserimento nella legge di una clausola apposita, mentre mi sembra opportuno che si ribadisca la potestà legislativa della Regione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa legge è valida anche per la Sicilia una volta che sia risolto il problema e considerati validi i concorsi tenuti in Sicilia. È esclusivamente quello che è accaduto in Sicilia, con la conseguente invalidità dei concorsi siciliani, che praticamente impedisce l'applicazione della legge stessa in Sicilia, almeno per il momento.

Come le ho detto ieri, il problema è allo studio del Ministero. Posso dirvi, come semplice informazione, che si era tentata una via amministrativa, ma sembra che giuridicamente possa essere una soluzione pericolosa. Si deve procedere con cautela particolare per evitare casi di incostituzionalità. Posso però assicurare, anche a nome del Ministro, che il problema verrà risolto. Si tratta solo di studiare la forma migliore. Giustamente lei dice che le norme di attua-

zione quando verranno metteranno a posto molte cose. Ma non metteranno a posto questa, perché la dichiarazione di nullità dei concorsi siciliani non riguarda l'impossibilità della Sicilia di legiferare, tanto vero che altri concorsi fatti dalla Sicilia, diversi da quelli statali o per lo meno fatti in altro tempo e in altra materia, sono stati validi a tutti gli effetti, e non sono stati annullati. Dipende dal modo, dal contenuto, dalla rispondenza o meno alle leggi dello Stato di questi concorsi. Quel che è certo comunque è che giustamente le norme di attuazione devono essere emanate al più presto possibile, ed anche su questo punto il Ministero ha detto che riprenderà subito la pratica per eliminare anche questo inconveniente.

GRASSO NICOLOSI ANNA. I concorsi di cui l'onorevole Badaloni parla e che non sono stati annullati, sono stati ritenuti validi dalla sentenza della Corte Costituzionale, in quanto, mentre erano stati precedentemente già impugnati dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, erano stati poi dichiarati validi da una successiva sentenza dell'Alta Corte della Sicilia. Nella sentenza della Corte Costituzionale sono comunque contenute implicitamente delle riserve sul metodo di questi concorsi.

La mia proposta ad ogni modo si limita ad un campo molto più concreto. Noi abbiamo una legge con cui si sistemano in Italia ottomila maestri. La percentuale della Sicilia dovrebbe essere di circa ottocento maestri, e noi vogliamo risolvere la questione prima dell'inizio dell'anno scolastico.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame dei singoli articoli.

L'articolo 1 dice:

« I posti d'insegnante elementare del ruolo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, vacanti alla data del 1° ottobre 1959 nei comuni capoluoghi di provincia, compresi i posti istituiti entro la stessa data, saranno attribuiti, nella misura fissata dalla legge 29 giugno 1951, n. 550, ai vincitori del concorso magistrale bandito dai provveditori agli studi il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69.

I posti di cui al precedente comma saranno assegnati, seguendo l'ordine di graduatoria, con precedenza su quelli del ruolo in soprannumero eventualmente messi a concorso con il medesimo bando, giusta il di-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

sposto dell'articolo 2 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

I posti del ruolo in soprannumero comunque vacanti, all'inizio degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61, compresi quelli che si renderanno vacanti nello stesso ruolo in seguito al passaggio d'insegnanti soprannumerari nei posti istituiti con decorrenza 1° ottobre 1959, 1° ottobre 1960 nel ruolo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, distinti secondo il loro tipo, saranno conferiti secondo l'ordine di merito, per metà agli idonei del concorso magistrale bandito dai provveditori agli studi il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69, e per l'altra metà agli idonei dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, nel limite delle percentuali in esso articolo previste per ciascun tipo di concorso.

Le iscrizioni nel ruolo in soprannumero saranno effettuate sulla base del punteggio complessivo conseguito nei concorsi sopra indicati.

I posti da conferire agli idonei del concorso indetto dai provveditori agli studi il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69, non coperti, per mancanza di aventi titolo, saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante i concorsi indetti ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e viceversa, salva l'applicazione del disposto di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge stessa.

All'attribuzione dei posti di cui al presente articolo potranno concorrere anche gli insegnanti di ruolo dichiarati vincitori del concorso bandito il 10 novembre 1958, i quali avessero rinunciato alla nomina per non aver potuto ottenere l'assegnazione a posti del comune capoluogo della provincia ».

Sul primo comma non vi sono emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione.

*(È approvato).*

SCIORILLI BORRELLI. Signor Presidente, a questo punto insieme con gli altri colleghi del comitato la pregherei di voler scindere l'articolo, la cui formulazione è un po' troppo pesante, in due articoli distinti, riportando nel primo di essi il primo, secondo e sesto comma, e nel secondo articolo il terzo, quarto e quinto comma.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Sciorilli Borrelli riguarda l'aspetto formale della legge e, se non vi sono obiezioni, provvederemo in tal senso in sede di coordinamento.

SCIORILLI BORRELLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione anche il secondo comma dell'articolo 1, sul quale non vi sono state osservazioni.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il sesto comma dell'articolo, che diventerebbe il terzo ed ultimo comma del nuovo articolo.

*(È approvato).*

Al terzo comma dell'articolo 1 è stato presentato dall'onorevole Codignola un emendamento nel quale si propone di fissare l'aliquota del 40 per cento; dal canto loro, con altro emendamento, gli onorevoli Rampa e Buzzi propongono il 60 per cento per i ruoli in soprannumero. Vi è inoltre un emendamento dell'onorevole Cerreti che propone l'assegnazione dei posti in soprannumero con l'inizio dell'anno scolastico 1960-61.

CERRETI ALFONSO. Non insisto sul mio emendamento.

CODIGNOLA. Nel corso dei colloqui avuti con i colleghi commissari, avevamo studiata la possibilità di riservare il 40 per cento dei posti agli idonei dei due concorsi di cui al disegno di legge in esame; il 40 per cento al concorso ordinario ed il 20 per cento agli idonei non compresi nella graduatoria del 1954-55 e 1958-59. Questi idonei, comunque, sono in numero piuttosto modesto: tuttavia, non possiamo dimenticare la loro esistenza. C'è però una difficoltà: mentre per quei concorsi ci riferiamo ad una graduatoria precisa, resa valida successivamente alla chiusura dei concorsi, non si può, invece, fare una graduatoria unica per i residui dei concorsi precedenti. Ritengo, a questo proposito, accettabile la soluzione proposta dall'onorevole Rampa, per cui gli idonei dei precedenti concorsi potrebbero partecipare ad un concorso speciale per titoli, cui però dovrebbe essere riservato un venti per cento di posti, e non il 10 per cento previsto dall'emendamento Rampa. Siamo d'accordo sulle linee generali, ma non lo siamo quando i termini vengano cambiati. Un punto di convergenza possiamo trovarlo, ma su queste basi: 40, 40 e 20 per cento.

In sostanza nel mio emendamento vorrei proporre di mantenere il 40 per cento in favore degli idonei e riservare un 60 per cento

in favore del concorso ordinario. Tutto dipende, però, dalla volontà o meno dei colleghi commissari di accettare questa soluzione di compromesso.

SAVIO EMANUELA. Si potrebbe arrivare al 50 per cento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far notare all'onorevole Codignola che gli idonei dei concorsi del 1954 e 1958 sono stati 28.000; quelli che non parteciparono allora al concorso, rimasero fuori per loro esclusiva volontà. Riammettendoli li premieremmo e compiremmo una ingiustizia. È una sproporzione troppo evidente, perché coloro che sono stati impossibilitati a partecipare al concorso assommano a poche decine di unità.

BUZZI. Lo spostamento della percentuale è stata suggerita da una modificazione che nel corso della elaborazione degli articoli è apparsa necessaria. Noi, infatti, mettiamo a disposizione dei due concorsi, quello speciale e quello riservato, un totale che è comprensivo dei posti che si renderanno vacanti nel 1961. Ieri abbiamo parlato come si fosse trattato di riportare il contingente dei posti fermandoci al 1960-61. Ora, invece abbiamo limitato gli altri posti a disposizione ed abbiamo trovato un nuovo contingente di posti che è stato reperito tra quelli che si renderanno vacanti con i pensionamenti, alla fine dell'anno scolastico 1960-61. Ritengo che una tale soluzione vada oltre le intese di ieri e risponda ad un principio di ripartizione armonica: il 60 per cento dei posti messi a disposizione, secondo il provvedimento al nostro esame, assume un congruo valore, rispetto al numero limitatissimo degli altri idonei che sono i vincitori dei concorsi fra i quali faremo una ulteriore selezione in ragione della loro graduatoria. Quindi si verrebbero a sistemare, di mano in mano, tutti i migliori, provincia per provincia, e facendo riferimento alla regione nella quale si è svolto il concorso.

Con l'emendamento, invece, dell'articolo 2-bis provveremo con un concorso per titoli esteso a tutti gli idonei a qualsiasi provincia appartengano. Ritengo perciò molto più facile l'accesso all'altro concorso e ciò ritengo risponda ad un principio giusto che può essere accettato.

Sul punto, poi, del 40 o 60 per cento, ritengo che un accordo potrebbe essere trovato sul 50 per cento, senza però assolutamente andare al disotto. Io anzi insisterei addirittura per il 60 per cento.

CODIGNOLA. Siamo disposti ad accettare la percentuale del 50 per cento.

BUZZI. Mi permetta, signor Presidente, a questo punto di far rilevare che in sostanza l'articolo 2 metterebbe a disposizione delle donne i posti maschili non occupati. La portata di questo articolo 2' però viene ad essere notevolmente diminuita, perché noi mettiamo a disposizione delle donne soltanto il 50 per cento dei posti. Per di più saremmo anche pronti a ridurre ulteriormente tale portata, ritirando quel particolare emendamento che abbiamo presentato. Dico questo perché ho sentito ventilare una proposta di soppressione dell'articolo 2, proposta che vorrei che nessuno presentasse. Per concludere, cedo sulla linea del 50 per cento, a condizione che si mantenga l'articolo 2.

RUSSO SALVATORE. Sono due cose diverse. Desidero dire al collega Buzzi che su questo articolo 2 dovremmo fermarci a lungo, in quanto sia io sia il collega Codignola e, gli altri componenti del nostro gruppo abbiamo in proposito gravi perplessità anche dal punto di vista giuridico.

Ma il richiamo che faceva il collega Buzzi si riferisce ad altra questione, che è la questione sottesa a tutta la legge: la questione dei giovani dei prossimi concorsi. Il fatto di diminuire la percentuale dal 60 per cento a 50 o 40 o 30 riguarda il rapporto fra vecchi e nuovi, e più che all'articolo 2 si riferisce al problema generale, dei giovani, con riferimento ai prossimi concorsi per le necessità future, per i famosi ventimila maestri all'anno dei quali ci ha parlato l'onorevole rappresentante del Governo. L'articolo 2 del quale ci occupiamo riguarda invece una serie di rapporti giuridici, politici e amministrativi.

BUZZI. Le assicuro che anche i sollecitatori di questo disegno di legge sono tutti giovani.

RUSSO SALVATORE. Vorrei che ella avesse visto anche i trentamila studenti delle magistrali degli ultimi anni.

PRESIDENTE. Mi sembra anzitutto che vi sia una convergenza sul 50 per cento.

Possiamo quindi mettere in votazione il terzo comma dell'articolo 1 con tale modifica, formulandolo quindi in questi termini:

« Il 50 per cento dei posti del ruolo in soprannumero comunque vacanti, all'inizio degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61, compresi quelli che si renderanno vacanti nello stesso ruolo in seguito al passaggio d'insegnanti soprannumerari nei posti istituiti con decorrenza 1° ottobre 1959, 1° ottobre 1960 nel ruolo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499,

distinti secondo il loro tipo, saranno conferiti secondo l'ordine di merito, per metà agli idonei del concorso magistrale bandito dai provveditori agli studi il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69, e per l'altra metà agli idonei dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, nel limite delle percentuali in esso articolo previste per ciascun tipo di concorso ».

(È approvato).

Pongo in votazione, quindi, il quarto comma.

(È approvato).

Gli onorevoli Rampa e Buzzi hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Nel caso di punteggi conseguiti in concorsi diversi, le iscrizioni saranno effettuate tenendo conto del punteggio migliore ».

L'onorevole Buzzi ha facoltà di illustrare l'emendamento.

BUZZI. La precisazione era già contenuta nel testo originario, ma la IV Commissione del Senato l'ha tolta cadendo in un equivoco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Rampa e Buzzi nel testo da me letto in precedenza.

(È approvato).

Gli onorevoli Codignola e Sciorilli Borrelli hanno presentato il seguente altro emendamento aggiuntivo:

« Qualora i candidati idonei dei predetti concorsi non raggiungano la percentuale del 50 per cento, i posti disponibili verranno conferiti al concorso per titoli ed esami di cui al successivo articolo 2 ».

BUZZI. Ritengo che questo emendamento vada collocato dopo il quinto comma. Quella fatta dall'onorevole Codignola è l'ultima ipotesi.

RAMPA, *Relatore*. Però si riferisce solo alla percentuale del 50 per cento. Comunque è un problema di coordinamento.

PITZALIS. Cosa avviene qualora i candidati superino la percentuale del 50 per cento ?

CODIGNOLA. Mi sembra evidente che il fine che vogliamo raggiungere è quello di consentire con questa legge che una certa aliquota dei posti disponibili fino all'ottobre 1960 possa andare a beneficio degli idonei dei concorsi 1954 e 1958 entro il limite ora fissato del 50 per cento, come limite massimo.

PITZALIS. Ed è qui che sta l'ingiustizia.

CODIGNOLA. Se per caso non raggiungessimo quel limite in una determinata provincia, si intende che i posti che rimangono disponibili vanno a concorso. Noi creeremmo altrimenti un diritto quesito per gli idonei nei futuri concorsi. Se noi stabilissimo il principio che esiste in ogni caso il 50 per cento, anche quando non vi siano idonei da mettere a posto in quel provveditorato, la legge resterebbe operante per i futuri concorsi. E questo non vogliamo assolutamente farlo, perché creerebbe una grande confusione.

PITZALIS. C'è una considerazione di fondo da tener presente e credetemi seppure calco la mano essa è perfettamente rispondente alla realtà: stiamo commettendo la solita ingiustizia poiché disponiamo la esclusione degli idonei dai concorsi già banditi o comunque espletati.

PRESIDENTE. Rammento all'onorevole Pitzalis che questo problema è stato già discusso a fondo nel corso della discussione generale.

PITZALIS. Le ingiustizie si verificano perché non esiste una perequazione nella assegnazione delle cattedre. È appunto il caso previsto dalle norme disposte dal provvedimento oggi al nostro esame. Non a caso sono stati assegnati dei posti ad insegnanti che hanno tenuto graduatorie di 175 centesimi. Non mi preoccupa la situazione degli insegnanti di ruolo ma gradirei che le ingiustizie oggi così palesemente manifestatesi fossero ovviate.

SAVIO EMANUELA. I ruoli si riferiscono alle singole province.

PRESIDENTE. Rinnovo cortesemente preghiera agli onorevoli colleghi di non ritornare sulle questioni di carattere generale ma di attenersi rigorosamente all'esame degli emendamenti proposti.

CAIAZZA. La formulazione del 50 per cento prevista dall'emendamento Buzzi mi sembra non troppo rispondente ai fini della migliore sistemazione della materia. La mia impressione è questa: in una provincia i posti disponibili non sono molti e gli idonei non potranno mai beneficiare di quanto disposto dalla legge.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quanto esposto dall'onorevole Caiazza non mi sembra rispondere a verità.

Faccio il caso della provincia di Cremona: gli idonei da assorbire sono 41; ammettiamo che i posti vacanti siano 60, secondo quanto disposto dall'emendamento in esame 30 posti

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

verranno immediatamente assegnati; gli altri insegnanti idonei dovranno invece partecipare ad un nuovo concorso per titoli ed esami.

CAIAZZA. Vorrei suggerire, allora, un'altra soluzione: si potrebbe dire che i posti non attribuiti per mancanza di idonei — di cui alle disposizioni previste nella presente legge — saranno conferiti al concorso per titoli ed esami.

PRESIDENTE. Onorevole Caiazza, quando si dice « non attribuiti » ci riferiamo sempre a quella aliquota del 50 per cento: Si potrebbe invece usare la dizione: « qualora i candidati idonei dei predetti concorsi non raggiungano la percentuale del 50 per cento i posti non assegnati verranno conferiti al concorso per titoli ed esami ».

PITZALIS. Ma, in sostanza, quale è la vera necessità di un comma aggiuntivo? Cosa può succedere infatti per i posti non attribuiti per mancanza di concorrenti? È evidente che non possono che andare ai candidati dei concorsi successivi.

PRESIDENTE. C'è sempre da tener presente però che una aliquota dovrà essere riservata al concorso speciale per titoli ed esami.

Poiché non vi sono altre obiezioni, pongo in votazione il comma aggiuntivo come è stato letto, con l'intesa che, se approvato, sarà posto in fine all'articolo, dopo il quinto comma, che esamineremo subito dopo.

(È approvato).

Pongo in votazione ora il quinto comma del testo originario.

(È approvato).

Come già detto alla stesura definitiva dei primi due articoli, derivanti dall'articolo 1 originario, si provvederà in sede di coordinamento.

Passiamo all'articolo 2, che diverrà 3:

« Qualora i posti di tipo maschile attribuiti al concorso di cui all'articolo 1 della presente legge in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 2580/69 del 27 settembre 1958 o da attribuire al concorso stesso per effetto del medesimo articolo 1 non potessero essere conferiti per mancanza di vincitori di sesso maschile, essi saranno considerati di tipo misto ed assegnati, in deroga alle norme in materia, alle insegnanti comprese nelle graduatorie femminile e mista.

Ai fini dell'attribuzione di tali posti, le concorrenti comprese nelle graduatorie femminile e mista verranno riunite in una graduatoria unica secondo l'ordine di merito determinato dal punteggio complessivo conse-

gnito per le prove d'esame e per i titoli, salva l'applicazione delle riserve di legge ».

Su tale articolo sono stati presentati diversi emendamenti: il primo, quello degli onorevoli Sciorilli Borrelli e Codignola propone di sopprimere l'articolo stesso. Un secondo emendamento dell'onorevole Leone Raffaele, propone di sopprimere le parole « o da attribuire al concorso stesso per effetto del medesimo articolo 1 ».

Vi è poi un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Alfonso Cerreti, che propone di aggiungere dopo le parole « per mancanza di vincitori di sesso maschile » le parole « nella misura del 20 per cento dei posti vacanti ».

Esaminiamo per primo l'emendamento soppressivo degli onorevoli Sciorilli Borrelli e Codignola. L'onorevole Sciorilli Borrelli ha facoltà di illustrarlo.

SCIORILLI BORRELLI. Richiamo l'attenzione dei colleghi sulla gravità di questo articolo, preoccupazione determinata da due ordini di motivi, giuridici e pratici. I motivi giuridici sono a loro volta di doppia natura. Infatti in primo luogo noi abbiamo approvato la proposta Titomanlio-Grasso Nicolosi, che ora si trova al Senato, con la quale abbiamo stabilito che nel primo ciclo insegneranno le donne, mentre nel secondo ciclo rimane la tricotomia maschile, femminile e mista; poi, nel caso che dei posti maschili non saranno occupati, subentreranno le donne. Ora noi approveremo surrettiziamente attraverso questa legge una norma, contenuta in altro testo solo approvato a metà, dalla Camera ma non ancora dal Senato. In secondo luogo i colleghi sanno bene che una delle sentenze fondamentali della Corte Costituzionale ha preso motivo dal ricorso di un maestro siciliano contro la graduatoria unica creata in Sicilia, e la Corte Costituzionale decise che, essendovi in Italia ancora questa tricotomia ed essendo stata fatta invece in Sicilia una graduatoria unica, i concorsi di quella Regione venissero annullati. Vi sono dunque due questioni molto gravi contro il mantenimento di questo articolo 2, delle quali una riguarda i rapporti fra Camera e Senato, in quanto verremmo ad introdurre di sbieco una legge finora approvata soltanto da noi, e l'altra riguarda la decisione già presa in senso contrario, allo stato delle cose, dalla Corte Costituzionale.

Il secondo argomento di ordine pratico è che attualmente in alcune province vi saranno alcune decine di posti maschili non ricoperti, attualmente occupati da vecchi insegnanti. Se noi questi posti disponibili li

mettiamo in ruolo, dandoli alle donne, questi posti verranno a scomparire da quelle province; e quindi, proprio nel momento in cui facciamo un provvedimento per giustificare alcuni idonei, noi veniamo a danneggiarne degli altri, i quali, anche se non hanno un diritto perfetto, hanno senza dubbio delle legittime aspettative o interessi precostituiti, lasciando ai giuristi la scelta della espressione più adatta.

A me sembra dunque che con l'articolo 2 verremmo a coinvolgere questioni fondamentali di ordine giuridico e pratico, che mi sembrano del tutto inopportune in una legge che, volendo arrecare beneficio ad alcuni, non dovrebbe danneggiare gli altri.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Pregherei i colleghi Codignola e Sciorilli Borrelli di ritirare l'emendamento presentato, perché, secondo me, non reggono né i motivi di ordine giuridico né quelli di ordine pratico illustrati dal collega Sciorilli Borrelli. Egli ha fatto appello alla sentenza della Corte Costituzionale. In effetti i maestri siciliani hanno ricorso contro la graduatoria unica e contro i criteri con cui è stato fatto il concorso soprannumerario. Ma i motivi dell'annullamento della Corte Costituzionale sono di tutt'altra natura. Essi derivano dal fatto che, non essendovi ancora le norme di attuazione della Regione, la Regione non poteva fare concorsi.

Passando ai motivi di ordine pratico, ho portato qualche esempio della differenza di punteggio che occorre per vincere un concorso da parte di un maestro e di una maestra. Tante volte vi è una differenza anche di venti o venticinque punti, e perfino quaranta, come dice l'onorevole Titomanlio, per cui può restare fuori una maestra con punteggio di 140 o 150. Dunque, se questa legge che ci accingiamo a votare vuole portare ordine e correggere alcune ingiustizie, non vedo perché i colleghi non debbano aderire a questo principio di giustizia nei confronti delle maestre elementari. Si sono qui portati dei dati sbagliati. Si è detto che i maestri hanno a disposizione il 22 per cento dei posti. Non è esatto: i posti maschili sono più di quelli femminili; è la percentuale attuale dell'organico che è di 78 donne e 22 uomini. Ritengo che l'onorevole Codignola, il quale ha portato l'esempio di Taranto dove novecento maestre hanno concorso per un solo posto, proprio per coerenza con quanto ha detto dovrebbe ritirare l'emendamento. E casi come quello di Taranto sono numerosissimi in tutta Italia.

BADINI CONFALONIERI. Mi dichiaro favorevole alla soppressione dell'articolo 2, unicamente per il fatto che non è possibile mutare oggi la situazione esistente al momento in cui furono banditi i concorsi, in quanto ci fu partecipazione ad essi in vista di possibilità e posizioni di fatto, che ora verrebbero sconvolte.

SAVIO EMANUELA. Dopo quanto abbiamo udito dal relatore e dal rappresentante del Governo a proposito della sperequazione esistente tra uomini e donne nel settore elementare, mi dichiaro favorevole ed insisto per l'approvazione dell'articolo 2.

ALICATA. Comunque si voglia qualificare la legge, sta di fatto che si tratta di una legge straordinaria che può soddisfare soltanto una determinata esigenza, quella cioè di contemperare la sproporzione attualmente esistente tra il settore maschile ed il settore femminile. Non ritengo che la portata di questo articolo pregiudichi il provvedimento nel suo complesso. È ovvio che si cerca di vedere come possa essere raggiunto quell'obbiettivo di perequazione nel quadro di una legge che abbiamo già ridotto notevolmente nella sua portata effettiva. Rimane il fatto che la disposizione ha carattere retroattivo, sfiorando il carattere di provvedimento *ad hoc*. Comunque poiché non può sostenersi la legge attuale che discrimina a danno delle donne, ritengo che la disposizione di cui all'articolo 2 possa essere accettata.

DE LAURO MATERA ANNA. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Alicata. Effettivamente la formulazione dell'articolo rappresenta una degradazione di quell'istituto che è la scuola elementare. Purtroppo è quello l'unico settore della vita italiana dove esistono ancora discriminazioni. Infatti se un giovane riporta una votazione altissima può rimanere eliminato, mentre in altra provincia c'è chi ottiene il posto con una graduatoria peggiore. Non vedo poi la sostanza della preoccupazione dell'onorevole Badini Confalonieri in quanto si tratta di posti che non sono stati coperti in quanto non ci sono stati vincitori.

Perché infatti non far beneficiare del provvedimento donne che nei confronti di uomini hanno riportato una classifica migliore?

RAMPA, Relatore. Mi rendo conto delle difficoltà sollevate, ma impostare ora una questione di carattere generale mi sembra eccessivo. Il limite fra il provvedimento retroattivo e la legge *ad hoc* è molto breve; ma ci sono anche precedenti. Anche nella questione delle libere docenze ci troviamo di



## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

fronte a notevoli difficoltà in quanto attraverso un emendamento si tendeva addirittura ad imporre una persona piuttosto che un'altra. C'è ora la questione dei criteri che non esito a definire oscurantista perché si vuole discriminare le donne dagli uomini. Non riesco a comprendere perché ancora oggi si voglia preparare un provvedimento nel quale si debba dire: ad un concorso tanti posti sono riservati agli uomini e tanti alle donne. Vorrei avere l'assicurazione dall'onorevole Sottosegretario Badaloni che affronteremo questa questione di fondo e l'affronteremo per risolverla definitivamente.

Ed i colleghi sanno che dicendo questo sono mosso da un motivo contingente. Nell'ultimo concorso nazionale, dei 112 mila partecipanti alle prove scritte i quattro quinti erano donne; i posti a disposizione erano così ripartiti: 1310 al settore femminile, 3335 al tipo misto. Se si considera che ai posti di tipo misto possono partecipare indifferente-mente sia gli uomini sia le donne e che a questa categoria è riservato un'esiguo numero di posti, si giungerà alla conclusione che i posti riservati alle candidate diminuiscono notevolmente. C'è poi la faccenda dei concorsi per i soprannumerari. Perché vogliamo innovare in questa materia quando ci troviamo di fronte ad uno stato di fatto che è quello che è?

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Badaloni di dirci il parere del Governo tanto sull'emendamento soppressivo, quanto sull'altro emendamento che propone di togliere l'inciso « o da attribuire al concorso per effetto del medesimo articolo 1 », riducendo quindi un po' la portata dell'articolo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Con tutto il rispetto per gli onorevoli colleghi della Commissione, il Governo ritiene che siamo andati molto oltre il significato e la portata degli articoli. Questo articolo 2 è analogo ad altri provvedimenti approvati dal Parlamento. Quando non sono stati coperti i posti del concorso per i licei, con la legge Segni, si è provveduto in modo analogo. Ed anche in un altro caso una legge, proprio di un collega dell'opposizione, attribui i posti non coperti nel concorso a quelli che venivano dopo nella graduatoria. Quindi vi sono state già altre leggi che hanno attribuito posti non coperti nel concorso a quelli che seguivano in graduatoria. In questo caso in graduatoria non seguono più gli uomini, ma ci sono delle donne; quindi vengono sistemate le donne. Ho sentito dire che questo cambia

la natura dei posti. Invece non cambia niente. Fino a quando non sarà risolta la questione di ordine generale del mantenimento o meno dei posti maschili, femminili o misti, questi posti verranno assegnati alle donne, pur rimanendo posti maschili, in quanto non vi sono per il momento uomini in condizione di occuparli. Per il futuro questi posti non vengono affatto tolti agli uomini. Si tratta solo di coprire i posti vacanti di quel concorso, senza che si voglia mantenere l'eccezione per il futuro. Non perché io non ritenga giuste determinate aspirazioni, ma perché ritengo che è una questione grossa, da affrontare in sede di stato giuridico. Non ritengo quindi questo articolo 2 « un mostro » come lo definisce l'onorevole Badini, ma lo considero come un articolo che riguarda il passato, piuttosto che un articolo che riguardi il futuro. Il futuro lo affidiamo alla nuova legislazione in materia. Non vedo in conseguenza tutte le catastrofi che ho sentito annunziare. Lo dico come Governo, assumendo tutte le responsabilità.

Proprio per questi motivi sono invece favorevole all'emendamento Leone di dare, cioè alle donne solo i posti che sono rimasti scoperti nel concorso del 1958, sopprimendo così l'inciso « o da attribuire a concorso per effetto del medesimo articolo ».

Quanto all'obiezione che l'articolo 2 verrebbe a danneggiare i maestri incaricati o provvisori che occupano determinati posti, non so in nome di quale principio giuridico si possa dire: « Io sono un incaricato, cioè chiamato anno per anno, ma nessuno mi deve occupare quel posto anche se ha vinto un concorso, perché io non devo perdere il pane ». Il pane glielo potremo dare in altra maniera, ma non si può ammettere un principio di permanenza definitiva nell'incarico provvisorio.

PRESIDENTE. Vorrei domandare agli onorevoli Codignola e Sciorilli Borrelli se sono disposti a ritirare il loro emendamento.

CODIGNOLA. Siamo disposti a ritirare il nostro emendamento, a condizione che venga approvato l'emendamento Leone, che riduce al solo concorso 1958 la portata dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte dell'articolo 2 con l'emendamento Leone, e quindi secondo il seguente testo:

« Qualora i posti di tipo maschile attribuiti al concorso di cui all'articolo 1 della presente legge in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 2580/69 del 27 settembre 1958

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

non potessero essere conferiti per mancanza di vincitori di sesso maschile ».

(È approvato).

L'onorevole Cerreti ha presentato un emendamento aggiuntivo, proponendo di aggiungere, dopo le parole « vincitori di sesso maschile » le parole: « nella misura del 20 per cento dei posti vacanti, saranno considerati di tipo misto ecc. ».

**GERRETI ALFONSO.** Non avrei voluto prendere la parola, per non intralciare l'iter di questa legge tanto desiderata dalle maestre. Però non posso fare a meno di mettere in rilievo, anche sui dati statistici forniti dal Sottosegretario, che i posti a disposizione delle donne non sono soltanto i posti femminili, ma anche gli 88 mila posti misti cui vanno le donne che dispongono di punteggi superiori. Quindi praticamente dispongono anche di gran parte di questi posti, se è vero, come è vero, che le donne hanno punteggi superiori. Non dobbiamo quindi limitare ulteriormente l'accesso agli uomini per i posti loro riservati. Veniamo ad un compromesso, limitiamo al 20 per cento questa disposizione, e il danno sarà minore per i maestri elementari.

**LEONE RAFFAELE.** Dopo il mio emendamento non mi sembra che si possa approvare un'ulteriore riduzione; altrimenti tanto valeva accettare la soppressione dell'articolo.

**GERRETI ALFONSO.** Dati i contrasti di chiaro di ritirare gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 2, quale risulta con gli emendamenti che sono stati ora approvati.

(È approvato).

Do lettura di un articolo 2-bis presentato dagli onorevoli Rampa e Buzzi:

« Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a conferire a concorso i posti del ruolo normale previsti dal decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, e quelli del ruolo in soprannumero istituiti con legge 27 novembre 1954, n. 1170, disponibili alla data del bando nonché quelli che risulteranno disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1961-1962. Il contingente dei posti di cui al precedente comma sarà messo a concorso per ogni provincia:

1°) per il 20 per cento mediante concorso speciale per titoli, riservato alle insegnanti che in un concorso magistrale per titoli ed esami indetto dai provveditorati agli studi o dall'assessorato alla pubblica istru-

zione nella regione siciliana abbiano conseguito l'idoneità riportando una votazione complessiva non inferiore a 105 su 175;

2°) per l'80 per cento mediante concorso per titoli ed esami.

Non è possibile concorrere ad altre aliquote in più di una provincia ».

Informo che l'onorevole Codignola propone di ridurre dal 20 al 10 per cento l'aliquota del concorso speciale per titoli e di aumentare dall'80 al 90 per cento l'aliquota relativa al concorso per titoli ed esami. Da parte dell'onorevole Reale è stato presentato altro emendamento, che invece aumenta il 20 al 30 per cento e riduce l'80 al 70 per cento.

**CODIGNOLA.** Faccio presente che i partecipanti al concorso del 1954 sono stati pochissimi, per cui il 20 per cento non sarebbe coperto. Comunque aggiungo che qualora non vi siano candidati idonei che coprano l'aliquota del 20 per cento, i posti si intendono differiti al concorso successivo.

**REALE GIUSEPPE.** Il mio emendamento si propone di tener presente non soltanto la situazione di coloro che non hanno potuto partecipare al concorso — e costituiscono una aliquota ridottissima — ma intende pensare anche a tutti quegli idonei ai quali hanno fatto riferimento gli onorevoli Leone Raffaele e Badini Confalonieri, i quali nell'ambito provinciale non riusciranno mai ad inserirsi in una graduatoria di vincitori. Invece elevando l'aliquota da 20 a 30 non solo cominceremo quella aliquota ridottissima degli idonei che non hanno partecipato ai precedenti concorsi, ma elimineremo anche il punto di contrasto relativo alla partecipazione al concorso generale.

**CAIAZZA.** Ho la vaga impressione che il provvedimento oggi al nostro esame stia andando avanti a furia di limitazioni. La limitazione proposta dall'onorevole Codignola non mi sembra molto opportuna. Approvo la proposta Reale, ma penso che se difficoltà hanno incontrato altri colleghi, maggiori difficoltà incontrerà anche l'emendamento dell'onorevole Reale ed allora tanto vale fermarci sul testo precedentemente concordato.

**LIMONI.** Non sarebbe meglio dire che il 20 per cento dei posti viene conferito agli insegnanti che in un concorso magistrale per titoli ed esami, indetto dai provveditorati o bandito dal Ministero della pubblica istruzione abbiano conseguito l'idoneità riportando una votazione complessiva non inferiore ai 100/175mi?

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

PITZALIS. Debbo sottolineare l'ingiustizia che si compie non estendendo la validità dei concorsi alla regione siciliana. Ora la Regione siciliana ha già la facoltà di assumere in ruolo, se vuole, in base alla competenza primaria. Noi con una legge di carattere particolare andremmo ad intaccare questa competenza e ad interferire su un settore fuori della nostra sfera. Sono informato di quello che è accaduto in Sicilia, cioè che il Commissario ha impugnato non la competenza, bensì la forma di applicazione in quanto manca il regolamento esecutivo. Ma la competenza primaria è stabilita per statuto, e fino a quando non sarà modificato lo statuto della Regione siciliana, questa conserva la competenza primaria. Quindi sarei di avviso di eliminare questa estensione.

RAMPA, *Relatore*. Ritengo che non si possano accettare le osservazioni fatte, anche perché il 20 per cento non è riservato esclusivamente a quegli idonei che non parteciparono al concorso del 1954, ma è aperto a tutti gli idonei in genere, e in conseguenza il 20 per cento è il minimo assoluto sul quale si possa consentire.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Pitzalis sulla Regione siciliana, mi pare di poter rispondere che qui si tratta di una questione generale, cioè del riconoscimento di un titolo di idoneità acquisito anche in Sicilia.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo con questa interpretazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola insiste sul suo emendamento? Io direi di limitarci al 20.

CODIGNOLA. Mi dichiaro d'accordo per il 20 per cento.

REALE GIUSEPPE. Io insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Reale, che aumenta l'aliquota dal 20 al 30 per cento.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2-bis, come proposto.

(*È approvato*).

Vi è poi un comma aggiuntivo, proposto dall'onorevole Codignola sul quale mi sembra che si possa essere tutti d'accordo, e che suona così:

« Qualora i candidati idonei ammessi al concorso speciale per titoli, di cui al nu-

mero 1 precedente, non raggiungano la percentuale del 20 per cento, i posti disponibili verranno conferiti al concorso per titoli ed esami di cui al n. 2 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2-bis, che diverrà articolo 4, nel suo complesso.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Grasso Nicolosi Anna, Russo, Cerreti Alfonso ed altri, propongono poi un articolo 2-ter, di cui do lettura:

« Le norme della presente legge vengono applicate nella Regione siciliana secondo i poteri conferiti all'Assemblea regionale dallo statuto speciale dell'autonomia ».

Faccio notare che questo articolo mi sembra veramente pericoloso. È ovvio che le norme della presente legge vengono applicate alla regione siciliana senza contraddire con i poteri conferiti dallo statuto speciale all'Assemblea regionale. Ad ogni modo do la parola all'onorevole Grasso Nicolosi Anna perché illustri il suo emendamento.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Vorrei insistere sulla votazione di questo articolo 2-ter, e ne spiego i motivi. Ci auguriamo che le norme di attuazione vengano al più presto. Però nel caso dovessero tardare, questa legge non ha nessun valore e non può essere applicata in Sicilia, perché le due sentenze della Corte Costituzionale, che invitano le autorità dello Stato e della Regione a definire questa situazione così difficile, sono molto chiare: fin quando non vi saranno le norme di attuazione, la Regione non può bandire dei concorsi.

Allora, se già nell'articolo aggiuntivo ci siamo preoccupati di questa situazione, non vedo perché non ci si possa preoccupare della cosa fino ad estendere i benefici della legge alla Regione siciliana. Noi dobbiamo considerare che in fondo gli insegnanti siciliani costituiscono un decimo di tutto l'organico nazionale, e questo decimo non verrebbe in alcun modo sistemato qualora non lo prevedessimo in questa legge.

Riguardo all'ultima preoccupazione dell'onorevole Badaloni, ritengo che non siamo affatto in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale. Si è parlato con il Presidente della Camera di una proposta di legge, di cui sono prima firmataria, in cui si dice che, fin quando non sarà attuato il regola-

mento fra Stato e Regione, gli insegnanti sono mantenuti nel posto secondo lo stato giuridico ed economico che regola la carriera degli insegnanti statali. Non vedo quindi perché questo articolo possa essere visto come un articolo anticostituzionale, e possa suscitare preoccupazioni di impugnativa di tutta la legge.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma comunque neppure questo articolo risolve il problema.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Lo risolve. D'altra parte ci siamo giustamente preoccupati dell'agitazione di tutti gli insegnanti siciliani. Intervendiamo almeno con questo provvedimento.

PRESIDENTE. Sono d'accordo che si debba andare loro incontro. Ma la mia opinione è che in questo modo non si risolve niente.

LEONE RAFFAELE. Mi permetto prospettare due osservazioni, una sul piano formale, l'altra sostanziale. Quella sul piano formale è che aggiungendo alla legge questo articolo 2-ter saremmo costretti ad inviare alla I Commissione l'intera proposta di legge, perché la esaminiamo sotto il profilo della legalità costituzionale.

Quanto alla sostanza, poi, a me pare che non sia nostro compito discettare sui poteri dell'Assemblea regionale. Ove l'Assemblea regionale voglia applicare quanto stamattina abbiamo deciso, per la Sicilia, è suo diritto, e non è nostro compito di intervenire. Per cui mi permetto di dire che sono contrario alla proposta di questo articolo 2-ter.

NICOSIA. È un fatto molto grave quello che si sta verificando in merito ai concorsi magistrali fra lo Stato e la Regione siciliana. Sono stati banditi dei concorsi regolarmente pubblicati sulla *Gazzetta regionale* siciliana; ci sono 5 mila insegnanti elementari che hanno vinto il concorso. Non hanno però trovato sistemazione; di qui il ricorso alla Corte Costituzionale. È evidente che dovremo prospettare tale situazione anche alla Commissione Affari costituzionali di modo che il Governo sia portato a definirla. Poiché mi sembra che tutta questa materia sia diventata opinabile, è il momento di arrivare ad una soluzione.

PRESIDENTE. Riterrei di consigliarle, onorevole Grasso, di non insistere per la votazione dell'emendamento, che potrebbe essere sostituito da un ordine del giorno.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Accetto il suo suggerimento e ritiro, anche a nome degli

altri firmatari, l'articolo 2-ter, riservandomi di presentare un ordine del giorno analogo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3, che diverrà poi 5.

« La decorrenza delle nomine previste dalla presente legge è fissata al 1° ottobre 1960 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Come d'accordo, dati i notevoli rimaneggiamenti, chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento degli articoli del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Nel frattempo passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Codignola, Buzzi, Sciorilli Borrelli e Badini Confalonieri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione della Camera, in occasione della discussione sul disegno di legge n. 2214, riconferma il suo orientamento diretto a ripristinare per l'avvenire l'assoluta regolarità dei concorsi, ad esclusione di ulteriori provvedimenti di sanatoria destinati a turbare la scuola e a determinare inevitabili ingiustizie ».

LEONE RAFFAELE. Io dichiaro di essere in maniera esplicita contro l'ordine del giorno Buzzi-Codignola, perché il problema è di natura molto più vasta. La Commissione ha discusso varie volte del problema degli stabilizzati, degli idonei, ecc. Che cosa significa questo ordine del giorno? Significa l'affossamento definitivo e concreto del problema degli idonei della scuola secondaria e di tutti i provvedimenti che qui sono stati discussi, almeno inizialmente, per gli stabilizzati. La Commissione ha discusso seriamente su questi problemi, e non posso pensare che dopo alcuni giorni, con un ripensamento improvviso, essa annulli tutte le sue decisioni. Pregherei quindi di non insistere, essendo d'altra parte nell'impegno di tutti che dopo questo esame si ponga un punto fermo.

LIMONI. Anche io ritengo che l'ordine del giorno debba essere respinto. Non è giusto, dopo che si sono presi dei provvedimenti a favore degli idonei del settore elementare con questa legge, non doverne prendere altri analoghi nei riguardi di altre categorie già prese in considerazione. Ci sono varie proposte, fra cui una proposta Romanato sui presidi non andata a buon fine. Secondo l'impegno dell'onorevole Medici si era proposto di esaminare nel suo complesso il problema degli

idonei. Quindi secondo me l'ordine del giorno va respinto e come dichiarazione di voto dichiaro di votare favorevolmente a questa legge perché si tratta di sistemare degli idonei che ne hanno tutto il diritto.

**RUSSO SALVATORE.** Io sono favorevole all'ordine del giorno, necessario in un momento in cui si parla di malcostume e necessità di moralizzazione. Io ricordo ancora le libere docenze...

**PRESIDENTE.** Onorevole Russo, lei è stato favorevole a una legge sugli idonei che era sua. Non si flagelli ora in presenza nostra!

**CODIGNOLA.** È evidente che in nessun caso potremmo vincolare la nostra volontà in futuro. A noi interessa che sia indicato un orientamento di massima alla Commissione per giungere ad una regolarità nella scelta del personale insegnante. Se abbiamo posta questa condizione non vogliamo peraltro chiudere la questione degli stabilizzati. È un problema di riordinamento generale. Desideriamo che non sia respinto l'ordine del giorno, ma vogliamo anche trovare una formula che ci consenta di votarlo tutti.

**BALDELLI.** Sono contrario a quell'ordine del giorno prima di tutto perché il suo tenore e il suo spirito sembrano denotare un comportamento così tragico e disastroso, che non è nelle cose né nel provvedimento varato, il quale è un provvedimento di ordinarissima amministrazione, che non deve essere considerato una sanatoria. D'altra parte, se è vero che vi sono problemi della scuola che vanno affrontati, bisognerebbe considerare come sanatorie tutti i provvedimenti che verranno presi per la loro risoluzione.

**BADINI CONFALONIERI.** Come firmatario dell'ordine del giorno vorrei che non sia data a questo ordine del giorno una interpretazione in contrasto con quella dei firmatari. Quindi siamo d'accordo con il Presidente che, fino alla emanazione dei concorsi, non dovrebbe esserci fra noi nessun contrasto, per lo meno nello spirito. Per quanto riguarda la seconda parte dell'ordine del giorno, si tratta di una parte limitativa, perché esso dice: ad esclusione di ulteriori provvedimenti di sanatoria destinati a turbare la scuola. Si riferisce quindi solo a ingiustificati provvedimenti, e non a quelli che non portano nessun turbamento. In sostanza noi non siamo contrari ad ogni e qualsiasi provvedimento di sanatoria, ma solo a quelli che possono turbare la scuola.

**CAIAZZA.** È una cosa ovvia; questa. Ma non è necessario dire che voteremo contro i provvedimenti che turbano la scuola.

**PRESIDENTE.** Desidero prospettare una obiezione di carattere puramente formale. L'ordine del giorno, dato che non può in alcun modo limitare la libertà piena della Camera di operare in un senso o nell'altro, è più che altro diretto ad impegnare il Governo. Il Governo, nel caso odierno, mentre stiamo discutendo non ha ancora la pienezza di poteri, e quindi è un ordine del giorno che non so a chi sia diretto. Parlo dal punto di vista formale. Ad ogni modo, se i colleghi insistono, lo metterò ai voti.

**BUZZI.** Come firmatario intendo dare un significato alla mia firma chiarendola in questi punti: 1°) non ritengo che il provvedimento che stiamo per votare sia un provvedimento che faccia disonore alla nostra Commissione e alla scuola, ma lo considero un provvedimento che regola con equilibrio le diverse esigenze e intende realisticamente procedere alla normalizzazione della scuola; 2°) è ovvio che non si è inteso precludere le ulteriori decisioni della Commissione, ma soltanto stabilire una direttiva per il futuro; 3°) le stesse ragioni che mi hanno assistito nel sostenere questo provvedimento, mi hanno sempre assistito ed assisteranno nel sostenere provvedimenti intesi a normalizzare una situazione molto più grave, che è quella degli incaricati e professori stabilizzati della scuola secondaria. Pertanto dato che questo ordine del giorno nell'ultima parte si presta involontariamente ad una interpretazione che agli occhi dei terzi potrebbe suonare lesiva della serietà e dell'impegno di questa Commissione, o preclusiva ad una azione futura per situazioni analoghe, io personalmente accetterei di abolire l'ultima proposizione, cioè limitando l'ordine del giorno alla parte che chiede come direttiva di massima una regolarità dei concorsi.

**LEONE RAFFAELE.** Faccio anche io la proposta che credo possa venire incontro a tutte le esigenze che qui sono state espresse, di limitare l'ordine del giorno solo alla sua prima parte, e di votarlo in occasione della discussione delle proposte sugli stabilizzati, come esortazione al Governo a che si stabilisca la normalità nei concorsi. Questo ordine del giorno, o raccomandazione se si preferisce, ritengo non possa essere votato oggi per l'incidenza diretta che verrebbe ad avere con quanto abbiamo stabilito.

**BADINI CONFALONIERI.** Insisto per la votazione oggi di questo ordine del giorno, che in fondo è una semplice direttiva. Se volete, potete respingerlo.

RAMPA, *Relatore*. Nello spirito sono favorevole all'ordine del giorno, però mi domando se, dopo che con molti sforzi siamo giunti alla elaborazione ed al varo di una legge piuttosto difficile, sia opportuno votare l'ordine del giorno così come è formulato e che a mio avviso significa dare alla presenza dei Commissari, uno spirito diverso da quello che hanno sinora dimostrato poiché esistono delle leggi che attraverso l'ordine del giorno che eventualmente dovessimo approvare, risulterebbero compromesse. Possiamo esprimere un voto, fare delle dichiarazioni, ma non giungere a stilare un vero e proprio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per quanto si riferisce alla proponibilità dell'ordine del giorno, sono lieto che l'onorevole Raffaele Leone aderisca alla mia tesi che l'ordine del giorno stesso non può significare limitazione di libertà della Commissione; ma poiché l'ordine del giorno non è diretto a chiedere al Governo una determinata presa di posizione, non comprendo quale significato possa avere. Non può limitare per domani l'attività della Commissione, non può aiutare il Governo ed impegnarlo né in un senso né nell'altro. In sostanza è un ordine del giorno *sui generis*.

CODIGNOLA. Abbiamo fatto tutti sin qui molteplici tentativi per avvicinare le reciproche posizioni e siamo giunti già ad un certo punto. La nostra preoccupazione però è che i provvedimenti di emergenza non debbano limitarsi ad affrontare soltanto parti del problema, ma debbano regolarizzare tutta la situazione. Ragione per cui sostengo che si deve andare verso la legislazione ordinaria e non già quella straordinaria. Non intendiamo bloccare l'attività della Commissione né tanto meno intralciare il cammino di quelle leggi che saranno chiamate a risolvere il problema dei professori della scuola media. Siamo quindi disposti ad accogliere la proposta del Presidente sul punto controverso. Quanto all'ordine del giorno, è un normale ordine del giorno: non è altro che una indicazione alla Commissione che lascia il tempo che trova; non impegna in modo assoluto il Governo; non impegna assolutamente noi. In qualsiasi momento la Commissione può proporre quello che vuole. Se viceversa si vuole votare un ordine del giorno di natura diversa è evidente che da parte del Governo verrà assunto un atteggiamento diverso. Siamo disposti a rivedere il testo purché sia fermo l'orientamento che noi indichiamo, ma non a ritirarlo.

FRANCESCHINI. All'onorevole Codignola e all'onorevole Badini che sono i più accesi sostenitori dell'ordine del giorno, rammento che tutto quello che è stato detto in questa Commissione resterà a verbale. Quello che c'è da aggiungere si riferisce alla natura dell'ordine del giorno nel quale si vorrebbe riconoscere che le cose non vanno molto bene ed impegnare il Governo ad una sanatoria. È evidente che le cose che ci diciamo qui a volte non sono troppo conformi alla prassi ma non per questo dobbiamo dirle nell'ordine del giorno. La polemica iniziata dall'onorevole Codignola sui concorsi, è evidente, non deve investire tutta la politica del Governo. Approvare l'ordine del giorno significherebbe autorizzare la categoria a protestare contro ogni forma di concorso.

Siamo d'accordo sulla sostanza, ma siccome non possiamo infestare un ordine del giorno di « se », « ma », « poi vedremo », è inutile approvarlo.

Concludo ripetendo che l'ordine del giorno è imprudente e va al di là degli stessi postulati degli onorevoli Codignola e Badini Confalonieri, mettendo tutte le categorie in agitazione e in condizione di protestare contro qualunque tipo di concorso.

BADINI CONFALONIERI. Voi ci avete chiesto in linea di cortesia l'approvazione di una legge che in realtà non avrebbe dovuto essere approvata né in questo scorcio di tempo, né in questo modo, né con questo sistema di discussione. E voi sapete che il compenso a questa situazione era l'assicurazione di una garanzia che ad un certo momento questa pioggia di provvedimenti sarebbe finita. Abbiamo acconsentito a trattare stamattina della questione, però quando vi chiediamo qualcosa che ristabilisca l'equilibrio, sembra che debba cadere il mondo. Con quest'ordine del giorno non si vuole fare niente di strano.

FRANCESCHINI. Siamo perfettamente d'accordo. Ma l'ordine del giorno quando sarà conosciuto dalle categorie interessate sarà interpretato diversamente e sarà sfruttato per altri scopi.

BADINI CONFALONIERI. A me sembra esattamente il contrario. È bene che le categorie interessate conoscano la situazione. Perché, se c'è qualche cosa su cui siamo tutti d'accordo è che non si debba dare eccessive speranze, che non potranno poi realizzarsi, a tutte le categorie di insegnanti, che abbiano avuto un sei e mezzo a un concorso, o una stabilizzazione o altro. Diciamo quale è chiaramente l'intendimento e il metodo della no-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

stra Commissione, e così non si creeranno false speranze. Questo è un orientamento, e non vi è nessuna preclusione in esso e non si toglie proprio niente a nessuno. L'ultima parte dell'ordine del giorno era limitativa. Se non vi piace, sono disposto a rinunciarvi, purché votiate la prima parte.

**PRESIDENTE.** Proporrei questa formulazione:

« La VIII Commissione della Camera, in occasione della discussione del disegno di legge n. 2214, riconferma il suo orientamento di sempre meglio assicurare l'assoluta regolarità dei concorsi ».

**RAMPA, Relatore.** Do atto che si è usata molta comprensione da tutte le parti, però nel generale e responsabile riconoscimento della bontà della legge. Legare a questa legge un ordine del giorno come questo, anche se positivo nella sostanza, non può non influire negativamente sull'opinione pubblica.

**PRESIDENTE.** Proprio perché si è votato questa legge, noi vogliamo far sapere che non si è con questo mutato il nostro orientamento. E quindi l'opinione pubblica e le categorie possono essere soddisfatte della serietà dei nostri lavori.

**RAMPA, Relatore.** Le do atto della intelligente e giusta interpretazione. Però proprio per evitare qualsiasi ingiustificato sospetto di intima contraddizione, io proporrei di sospendere la discussione di quest'ordine del giorno legato esclusivamente al disegno di legge n. 2214, e di ripresentarlo in sede di discussione del bilancio alla Camera. Mi sembra che in sede di bilancio un ordine del giorno di questo genere assuma un significato più vasto che può investire tutto il problema. Altrimenti mi consentirà la Commissione di astenermi dalla votazione.

La mia proposta in sostanza ha il significato di dare maggiore estensione e importanza all'ordine del giorno.

**CODIGNOLA.** Quale danno vi porta? La formula proposta dal Presidente è accettabilissima da tutti.

**PRESIDENTE.** Potremmo verbalizzare che il Presidente si impegna a rimettere in discussione in sede di bilancio quello stesso ordine del giorno presentato oggi.

**CODIGNOLA.** L'onorevole Presidente ha insistito prima giustamente sul fatto che questo documento in tanto ha un senso, in quanto riferito alla legge oggi votata. D'altronde potete benissimo non accettarlo. Noi non ci sentiamo di ritirarlo.

**PRESIDENTE.** Non si tratterebbe di ritirarlo. Si verbalizza la dichiarazione del Presidente che si impegna a portare l'ordine del giorno in sede di bilancio.

**BADINI CONFALONIERI.** A titolo personale dichiaro che io intendo col mio voto votare ordine del giorno e legge insieme. Prego il Presidente di passare alla votazione dell'ordine del giorno.

**CODIGNOLA.** Io dichiaro di accettare i termini dell'ordine del giorno indicati dal signor Presidente.

**LEONE RAFFAELE.** Dichiaro che voterò contro l'approvazione dell'ordine del giorno per le ragioni esposte prima.

**NICOSIA.** Una semplice dichiarazione per affermare che voterò favorevolmente.

**RAMPA, Relatore.** Mi si consenta di dire che esprimo il mio ringraziamento a tutti gli amici che hanno collaborato alla convergenza e che non sono contrario a riprendere la discussione dell'ordine del giorno in sede di discussione del bilancio.

**FRANCESCHINI.** Dichiaro che mi asterrò dal votare l'ordine del giorno.

**BUZZI.** Dichiaro di mantenere la firma all'ordine del giorno secondo la proposta dell'onorevole Presidente convinto di rendere un buon servizio alla politica scolastica.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'ordine del giorno nella formulazione di cui ho dato prima lettura.

*(È approvato).*

Segue poi altro ordine del giorno presentato dagli onorevoli Anna Grasso Nicolosi, Cerreti Alfonso, Russo Salvatore, Nicosia. Ne do lettura:

« La VIII Commissione Pubblica Istruzione della Camera dei deputati invita il Governo:

1°) ad emanare, d'accordo con la Regione siciliana le norme di attuazione in materia di pubblica istruzione in virtù dello Statuto della Regione siciliana;

2°) a svolgere opera per risolvere prima dell'inizio dell'anno scolastico 1960-61 la grave situazione in cui sono venuti a trovarsi 5 mila insegnanti elementari siciliani vincitori di concorsi banditi dalla Regione, in seguito alle sentenze della Corte Costituzionale ».

Poiché nessuno chiede di parlare sull'ordine del giorno, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Avverto che la votazione del provvedimento ora discusso si svolgerà nella serata,

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

dopo il voto dell'Assemblea per la fiducia al Governo. Sospendo pertanto la seduta.

*(La seduta sospesa alle 12,20 riprende alle ore 22).*

**PRESIDENTE.** Prima di procedere alla votazione segreta del disegno di legge, sottopongo alla Commissione il testo del provvedimento stesso, quale risulta dopo il coordinamento.

Da lettura degli articoli che porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

I posti d'insegnante elementare del ruolo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, vacanti alla data del 1° ottobre 1959 nei Comuni capoluoghi di provincia, compresi i posti istituiti entro la stessa data, saranno attribuiti, nella misura fissata dalla legge 29 giugno 1951, n. 550, ai vincitori del concorso magistrale bandito dai Provveditori agli studi il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione del 27 settembre 1958, numero 2580/69.

I posti di cui al precedente comma saranno assegnati, seguendo l'ordine di graduatoria, con precedenza su quelli del ruolo in soprannumero, eventualmente messi a concorso con il medesimo bando, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

All'attribuzione dei posti di cui al presente articolo potranno concorrere anche gli insegnanti di ruolo dichiarati vincitori del concorso bandito il 10 novembre 1958, i quali avessero rinunciato alla nomina per non aver potuto ottenere l'assegnazione a posti del Comune capoluogo della provincia.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

Il 50 per cento dei posti del ruolo in soprannumero comunque vacanti, all'inizio degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61, compresi quelli che si renderanno vacanti nello stesso ruolo in seguito al passaggio d'insegnanti soprannumerari nei posti istituiti con decorrenza 1° ottobre 1959 e 1° ottobre 1960 nel ruolo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, distinti secondo il loro tipo, saranno conferiti secondo l'ordine di merito, per metà agli idonei del concorso magistrale bandito dai Provveditori agli studi il 10 novembre 1958,

in attuazione dell'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69, e per l'altra metà agli idonei dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, nel limite delle percentuali in esso articolo previste per ciascun tipo di concorso.

Le iscrizioni nel ruolo in soprannumero saranno effettuate sulla base del punteggio complessivo conseguito nei concorsi sopra indicati; in caso di punteggio conseguito in concorsi diversi, le iscrizioni saranno effettuate tenendo conto del punteggio migliore.

I posti da conferire agli idonei del concorso indetto dai Provveditori agli studi il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69, non coperti, per mancanza di aventi titolo, saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante i concorsi indetti ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e viceversa, salva l'applicazione del disposto di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge stessa.

Qualora i candidati idonei dei predetti concorsi non raggiungano il predetto 50 per cento, i posti disponibili verranno conferiti al concorso di cui al successivo articolo 4.

*(È approvato).*

**ART. 3.**

Qualora i posti di tipo maschile attribuiti al concorso di cui all'articolo 1 della presente legge in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 2580/69 del 27 settembre 1958 non potessero essere conferiti per mancanza di vincitori di sesso maschile, essi saranno considerati di tipo misto ed assegnati, in deroga alle norme in materia, alle insegnanti comprese nelle graduatorie femminile e mista.

Ai fini dell'attribuzione di tali posti, le concorrenti comprese nelle graduatorie femminile e mista verranno riunite in una graduatoria unica secondo l'ordine di merito determinato dal punteggio complessivo conseguito per le prove d'esame e per i titoli, salva l'applicazione delle riserve di legge.

*(È approvato).*

**ART. 4.**

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a conferire a concorso i posti del ruolo normale previsto con decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, e quelli del ruolo in soprannumero istituito con la legge 27 novembre 1954, n. 1170, disponibili alla data



del bando nonché quelli che risulteranno disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1961-62.

Il contingente dei posti di cui al precedente comma sarà messo a concorso per ogni provincia:

1°) per il 20 per cento mediante concorso speciale per titoli, riservato agli insegnanti che in un concorso magistrale per titoli ed esami indetto dai Provveditorati agli Studi o dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione siciliana, abbiano conseguito l'idoneità riportando una votazione complessiva non inferiore a 105 su 175;

2°) per l'80 per cento mediante concorso per titoli ed esami.

Non è possibile concorrere a tali aliquote in più di una provincia.

Qualora i candidati idonei ammessi al concorso speciale per titoli di cui al n. 1) non raggiungano il predetto 20 per cento, i posti disponibili verranno conferiti al concorso per titoli ed esami di cui al n. 2).

*(È approvato).*

#### ART. 5.

La decorrenza delle nomine previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge è fissata al 1° ottobre 1960.

*(È approvato).*

Propongo infine che il titolo del disegno di legge sia modificato nel seguente, più pertinente:

« Attribuzione di posti di insegnante elementare ai vincitori ed agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958, n. 2580/69, e di precedenti concorsi ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi discusso.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Attribuzione di posti di insegnante elementare ai vincitori ed agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958, n. 2580/69, e di precedenti concorsi » *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2214).*

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	5

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Badini Confalonieri, Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, D'Ambrosio, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Grasso Nicolosi Anna, Grezzi, Grilli Antonio, Limoni, Malagugini, Marangone, Marotta Vincenzo, Nicosia, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Roffi, Romanato, Romita, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Scaglia Giovanni Battista, Sciorilli Borrelli, Titomanlio Vittoria.

**La seduta termina alle 22,20.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI